

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

25 MAGGIO 1999

ADDI' 25 MAG 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA
PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSÌ COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionelio	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... CMISSIS

ASSENTI:

COSENTINO, GIOVINAZZI, MARCHETTI, PAGLIAZZI.

DELIBERAZIONE N° 9817

Approvata disposta di luogo vicino a Montefiascone:

"Progetto della L.R. n. 27 "Istallazione della
riserva natura di "La Pineta delle Farfie" nell.L.R. di ottobre 1997,
n. 10 e successiva modifica n...".



OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente "ADEGUAMENTO DELLA L.R. 4 APRILE 1979, N. 21 «Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa» ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

LA GIUNTA REGIONALE

SUPROPOSTA dell'Assessore all'Ufficio Tutela Valorizzazione delle Risorse Ambientali:

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 6, che stabilisce che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di adeguamento alla l.r. 29/97 delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette provvedendo a definire inoltre la classificazione e il livello di interesse regionale o provinciale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 della stessa legge;

RITENUTO di procedere all'adeguamento della l.r. 4 aprile, n. 21 "Istituzione della Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa";

CONSIDERATO che la Riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa è compresa nell'area di rilevanza regionale "Sistema fluviale Tevere" individuata nello Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve adottato con delibera di G.R. n. 11747 del 29 dicembre 1993;

CONSIDERATO inoltre che allo stato attuale sono in corso accordi con le Regioni interessate per arrivare alla definizione del parco fluviale interregionale del Tevere;

RITENUTO pertanto opportuno definire la classificazione dell'area naturale protetta come "Riserva Naturale" di interesse regionale ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29/97;

all'unanimità

DELIBERA

di sottorivetrre al Consiglio regionale la seguente proposta di legge regionale concernente "Adeguamento della l.r. 4 aprile 1979, n. 21 "Istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere-Farfa" alla l.r. 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni".



ALLEGATO DELIS, N. 2817
25 MAG. 1999
DEL

RELAZIONE

alla Proposta di legge regionale concernente

ADEGUAMENTO DELLA L.R. 4 APRILE 1979, N. 21 «Istituzione della riserva naturale di Nazzano-Tevere-Farfa» ALLA L.R. 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

La legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 stabilisce all'articolo 39, comma 6, che la Giunta Regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di adeguamento alla stessa Lr. 29/1997, delle leggi regionali vigenti istitutive delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 46/1977. Le suddette proposte devono tra l'altro definire il livello d'interesse, regionale o provinciale, e la tipologia dell'area, se Parco o Riserva Naturale, in conformità a quanto disposto dalla Lr. 29/1997 all'articolo 5.

Con la presente proposta di legge si provvede all'adeguamento alla Lr. 29/1997, della legge regionale istitutiva della Riserva Naturale Nazzano-Tevere-Farfa emanata ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, definendo il livello di interesse, la classificazione, l'istituzione di un Ente gestore ai sensi dell'articolo 12 della Lr. 29/1997.

La Riserva Naturale Nazzano-Tevere-Farfa è compresa nell'area "Sistema Fluviale Tevere" individuata nello Schema di Piano Regionale dei Parchi e Riserve Naturali, adottato dalla regione Lazio con delibera n.11746 del 29 dicembre 1993, e definita da tale schema di rilevanza regionale.

Inoltre tra le regioni interessate, sono in corso contatti per la creazione di un Parco fluviale Interregionale, che comprende tra le zone poste lungo la valle del Tevere, anche la Riserva Naturale di Nazzano-Tevere-Farfa nel territorio laziale.

Per tali motivi si rende necessario definire per la Riserva Naturale di Nazzano-Tevere-Farfa il livello di interesse regionale.

Il documenti sono stati letti

AA

28/2

ALLEG. alla LEGGE N.

... 25 MAG. 1999

Ca

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1979, N.21

"ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE-

FARFA" ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N.29 E

SUCCESSIVE MODIFICAZIONI"

25 MAGGIO 1999




Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'articolo 39, comma 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e successive modificazioni, procede all'adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n.21 relativa all'istituzione della riserva naturale di Nazzano-Tevere-Farfa.




Lm

Art. 2

(Modificazioni alla l.r. 21/1979)

1. Alla l.r. 21/1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Istituzione)

1. È istituita, nell'ambito del sistema delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Nazzano, Tevere-Farfa";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa", cui è affidata la gestione della riserva di cui all'articolo 1.

2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.'



2000-06-20

h.kw



(segue art. 2)

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli c) bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali";

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Sorveglianza e sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, è punita secondo quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni;

2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'articolo 37 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.";

e) il secondo comma dell'articolo 2, gli articoli 3 e 5 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 6 sono abrogati".

Il Presidente del Consiglio
Domenico Cottarelli

A. G. L.

Art. 3

(Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità della riserva naturale regionale di Nazzano-Tevere-Farfa, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Giunta regionale nomina ed insedia il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti.

2. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. Il consorzio di gestione della riserva naturale di Nazzano-Tevere-Farfa è soppresso a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo del nuovo ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore con il compito di assicurare, altresì, l'ordinaria amministrazione del consorzio stesso. Gli organi del consorzio sono sciolti con effetto dalla data di insediamento del commissario liquidatore.

(segue art. 3)

4. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale:

- a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti;
- b) il bilancio di liquidazione;
- c) l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attività, la qualifica posseduta, la specifica professionalità, il trattamento economico di prevalenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere, altresì, evinziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa regionale e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste.

5. La Giunta regionale, con acosta della deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 4, attribuisce all'ente di gestione previsto dall'articolo 4 della l.r. 21/1979, come modificata dalla presente legge, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato ai consorzi di gestione soppressi.

6. Ai fini della corresponsione dell'indennità al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni previste per i commissario

(segue art. 3)

straordinario dall'articolo 17, comma 4 della legge regionale 25 luglio 1996, n.27.

7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma 4, lettera c), continua ad operare presso l'ente di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 21/1979, come modificata dalla presente legge. Il consiglio direttivo dell'ente di gestione provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso. In attesa di tale definizione, restano ferme le strutture organizzative e le dotazioni organiche del consorzio di gestione soppresso.

8. Fino alla data d' esecutività dello statuto dell'ente di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 21/1979, come modificata dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni dello statuto del consorzio di gestione soppresso, che non siano in contrasto con la presente legge.

9. Lo strumento di cui all'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, già adottato al a data di entrata in vigore della presente legge, è approvato dalla Regione con le modalità indicate nello articolo 27, comma 6 della legge citata.